



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n. 00 343 940 839

ORDINANZA n° 46

del 23-04-2018

Oggetto: Parziale modifica all'Ordinanza Sindacale n. 33 del 16.06.2017 e n. 27 del 21.06.2018: Nuova disciplina degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di vicinato e laboratori artigianali.

IL SINDACO

Vista la propria Ordinanza n. 33 del 06.02.2017, con la quale sono stati stabiliti gli orari di apertura e chiusura dei locali pubblici in tutto il territorio in relazione alla specifica categoria di attività.

Rilevato che dopo la prima applicazione dell'ordinanza in base alle segnalazioni ricevute si reputa necessario apportare le seguenti modifiche:

- per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub) apertura ore 06,00 chiusura ore 04,00,
- discoteche e stabilimenti balneari chiusura ore 03,00;
- laboratori artigianali (Kebab, Yogurterie, Rosticcerie, Creperie e simili) chiusura ore 04,00;

Poiché si sono registrate diffuse rimostranze da parte dell'opinione pubblica e dei residenti in prossimità dei locali, discoteche e stabilimenti balneari che usano impianti fissi o mobili con sorgente sonora altamente rumorosa;

Che risulta necessario adottare efficaci provvedimenti contro comportamenti di degrado e disturbo alla quiete pubblica i quali, peraltro, possono ripercuotersi in modo rilevante sul livello globale della sicurezza urbana e sull'incolumità e salute pubblica aumentando il senso di insicurezza percepito dalla cittadinanza, oltre che incidere concretamente in maniera di igiene pubblica e, più in generale, sull'ordinario vivere civile;

Considerato che la L.n. 447/95, in applicazione dell'art.117 Costituzione, stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

Che la stessa legge chiarisce che per inquinamento acustico si intende “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma 3, i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati per legge a tutela della salute pubblica;

Ritenuto che con il DPCM del 16 aprile 1999 n. 215 sono stati determinati i requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante;

Ritenuto necessario fissare i limiti massimi assoluti consentiti dalla legge in 102 dB LASmax 95 dB LAeq e che tale valore non può essere comunque superato da una o più sorgenti sonore;

Che tale valore massimo è subordinato comunque al rispetto del criterio differenziale previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. del 14 novembre 1997, a tutela dei luoghi privati prossimi alle sorgenti di rumore;

Ritenuto di dover vietare nelle ore pomeridiane dalle 13,00 alle 18,00 l'uso di impianti con sorgente sonore fisse o mobili a meno di impianti filodiffusione di bassissima potenza con altoparlanti di piccolo diametro massimo 4 pollici;

Che i trasgressori sono passibili delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/95 che così recita:

1. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.*

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro.

Che rimane confermata la sanzione della sospensione come già prevista con l'ordinanza n. 33 del 16/6/17 e n.27/18;

Che le strutture dotate esclusivamente di impianti che garantiscano la riduzione del suono, tramite opportune configurazioni di altoparlanti di piccola dimensione (max 6,5 pollici) abbinati a schermature acustiche, appositamente certificate da tecnico competente in acustica ed iscritto all'apposito albo regionale, potranno ottenere una deroga alla fascia di orario fissata;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa a parziale modifica della propria Ordinanza Sindacale n. 33 del 16.06.2017 e n.27 del 21/06/2018:

- per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, (bar, ristoranti, pub) apertura ore 06,00 chiusura ore 04,00;
- discoteche e stabilimenti balneari chiusura ore 03,00;
- laboratori artigianali (kebab yogurterie, rosticcerie, creperie e simili) chiusura ore 04,00,
- nei luoghi di intrattenimento danzante i limiti massimi assoluti consentiti sono di 102 dB LASmax 95 dB LAeq, tale valore non può essere comunque superato da una o più sorgenti sonore, fermo restando che tale valore massimo è subordinato comunque al rispetto del criterio differenziale previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. del 14 novembre 1997, a tutela dei luoghi privati prossimi alle sorgenti di rumore;
- vietare nelle ore pomeridiane dalle 13,00 alle 18,00 l'uso di impianti con sorgente sonore fisse o mobili a meno di impianti filodiffusione di bassissima potenza con altoparlanti di piccolo diametro massimo 4 pollici;
- i trasgressori sono passibili delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/95 e della sospensione come prevista dall'Ordinanza 33/17e n. 27/18.

Di rendere nota al pubblico la presente Ordinanza.

Di trasmettere copia della presente alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Messina, alla Locale Stazione dei Carabinieri, al Comando Polizia Stradale, al Commissariato di P.S. di Taormina, al Comando Polizia Municipale di questo Ente, per le rispettive competenze di ognuno ed opportuna conoscenza

La Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica ai quali la presente ordinanza sarà trasmessa, sono incaricati dell'esecuzione della stessa.

Avverso la presenza ordinanza può essere presentato nei termini e nelle forme di legge ricorso Gerarchico, oppure ricorso Giurisdizionale presso il T.A.R. sezione di Catania.

La presente Ordinanza avrà efficacia dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.

